



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 820 / 2019

OGGETTO: DITTA: SO.GE.IM.E. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROVELLASCA VIA PARINI N. 4/B E SEDE OPERATIVA IN COMUNE DI ROVELLASCA VIA PARINI N. 6. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DAL SUAP DI LOMAZZO CON ATTO N.2572 DEL 11/04/2017 E S.M.I., AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO l'atto n.2572 del 11/04/2017 del SUAP di Lomazzo e s.m.i., di modifica sostanziale

dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata a SO.GE.IM.E. Srl con impianto a Rovellasca via Parini n.4/b per l'esercizio delle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo, con nota n. 7070 del 25/09/2019, ha trasmesso l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA presentata da SO.GE.IM.E. Srl per la riduzione del quantitativo massimo di acque reflue ammesso allo scarico in collettore e la deroga del parametro "Colore" con modifica del limite attuale "*Non percettibile con diluizione 1:40*" al valore "*Non percettibile con diluizione 1:60*";

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni espresso da Lura Ambiente Spa con nota n.2185 del 11/10/2019;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Ufficio d'Ambito con nota n.4684 del 24/10/2019;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- Le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- L'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alla modifica non sostanziale, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico all'atto n.2572 del 11/04/2017del SUAP di Lomazzo e s.m.i.,
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica non sostanziale all'impianto IPPC sito in Rovellasca, Via Parini 6, gestito da SO.GE.IM.E. Srl, con sede legale in Rovellasca, Via Parini 4/b;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'atto n.2572 del 11/04/2017del SUAP di Lomazzo e s.m.i. che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata

entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale.

DISPONE

4. la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
5. la messa a disposizione del pubblico del presente atto presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 07/11/2019

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Allegato A

Gestore: SO.GE.IM.E. Srl

Sede Legale: Rovellasca, Via Parini 4/b

Sede Operativa: Rovellasca, Via Parini 6

1. Descrizione della variante non sostanziale.

La variante all'autorizzazione in essere riguarda la riduzione del quantitativo massimo ammesso allo scarico da 400.000 mc/anno a 300.000 mc/anno e la deroga al parametro "Colore" con modifica del limite attuale "Non percettibile con diluizione 1:40" al valore "Non percettibile con diluizione 1:60";

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al nell'atto n.2572 del 11/04/2017 del SUAP di Lomazzo e s.m.i.

2.1 Il penultimo capoverso del paragrafo C.2 "Emissioni idriche e sistemi di abbattimento" è sostituito dal seguente:

Il quantitativo massimo di acque reflue autorizzato allo scarico in collettore viene fissato in **300.000 m³/anno**. Il quantitativo esatto di acqua scaricata viene misurato con contatore.

2.2 Il paragrafo "E.2 Acqua" è sostituito dal seguente:

E.2.1 Valori limite di emissione

- I) Il volume massimo di acque reflue ammesso allo scarico in collettore è pari a **300.000 mc/a**.
- II) Il Gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (così come modificati in base ai pareri di Lura Ambiente Spa e Ufficio d'Ambito).

Parametri	U.M.	Scarico nel collettore
pH		5,5 – 9,5
Temperatura	°C	35
Colore		Non percettibile con diluizione 1:60
Odore		Non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani		Assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	400
BOD₅	mgO₂/l	800
COD	mgO₂/l	2.000
Alluminio	mg/l	2
Arsenico (As) e composti	mg/l	0,5
Boro	mg/l	4
Cadmio (Cd) e composti	mg/l	0,02
Cromo (Cr) e composti	mg/l	4
Cromo VI	mg/l	0,2
Ferro	mg/l	4
Manganese	mg/l	4
Mercurio (Hg) e composti	mg/l	0,005
Nichel (Ni) e composti	mg/l	4
Piombo (Pb) e composti	mg/l	0,3



Parametri	U.M.	Scarico nel collettore
Rame (Cu) e composti	mg/l	0,4
Selenio	mg/l	0,03
Zinco (Zn) e composti	mg/l	1
Cianuri	mgCN ⁻ /l	1
Cloro attivo libero	mg/l	0,3
Solfuri	mgH ₂ S/l	2
Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2
Solfati	mgSO₄²⁻/l	1.000 1.500 con nuovo impianto chimico-fisico (1)
Cloruri	mgCl⁻/l	2.400
Fluoruri	mg/l	12
Fosforo totale	mgP/l	20
Azoto ammoniacale (come NH₄)	mgN-NH₄⁺/l	Limite non applicato
Azoto nitroso (come N)	mgN-NO₂⁻/l	Limite non applicato
Azoto nitrico (come N)	mgN-NO₃⁻/l	Limite non applicato
Azoto totale inteso come tutte le forme dell'Azoto organico e inorganico	mgN-l	75
Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	80
Idrocarburi totali	mg/l	10
Fenoli	mg/l	1
Aldeidi	mg/l	2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2
Tensioattivi totali	mg/l	8
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05
Tra cui:		
aldrin	mg/l	0,01
dieldrin	mg/l	0,01
endrin	mg/l	0,002
isodrin	mg/l	0,002
Solventi clorurati	mg/l	2
Escherichia coli	UFC/100 ml	
Saggio di tossicità acuta (*)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è >= del 80% del totale

* Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione

(1) La concessione della deroga decorre dalla data di comunicazione di fine lavori del nuovo impianto di trattamento chimico-fisico; fino a tale data continua ad applicarsi il valore limite di 1.000 mg/l.

Tabella E2 – Limiti scarico in fognatura



- III) In caso di criticità sugli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie o sulla rete a valle dello scarico dell'azienda, le deroghe alla tab. 3 del D.lgs 152/06 potranno essere revocate in qualsiasi momento di validità dell'atto, con decorrenza immediata dalla specifica comunicazione in merito da parte dell'Autorità competente, su segnalazione di Como Acqua Srl (Società di gestione del servizio idrico integrato) e/o di Lura Ambiente Spa (soggetto esecutore del servizio di collettamento sovracomunale e depurazione), senza che la ditta possa avanzare richiesta di risarcimento danni. Potrà essere eventualmente concesso un tempo congruo, qualora non vi sia pericolo per l'ambiente, per il raggiungimento del rispetto dei limiti fissati dal D.lgs 152/06; la deroga potrà inoltre essere revocata dall'Autorità competente, senza alcun diritto ad indennizzo, qualora particolari situazioni ambientali lo rendano necessario e anche in questo caso con eventuale concessione di un tempo congruo, qualora non vi sia pericolo per l'ambiente, per il raggiungimento del rispetto dei limiti fissati dal D.lgs 152/06.
- IV) Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.
- V) Per impianti di depurazione di rifiuti liquidi in c/terzi dotati di trattamento biologico, scarico finale in p.f. e deroghe rilasciate dall'Ente Gestore della fognatura comunale per i valori limite relativi al COD e all'azoto ammoniacale, rispetto a quanto indicato nella tabella 3 Allegato 5 della Parte Terza del D.lgs. 152/06, il Gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto di quanto segue:
- a) La resa depurativa del trattamento biologico per il COD deve essere pari al 75%, calcolata su base annua.
- VI) Condizione necessaria al mantenimento delle deroghe è l'effettiva necessità da parte dell'Azienda di avvalersi delle stesse, in funzione delle concentrazioni rilevate nello scarico, dell'andamento del ciclo produttivo e delle lavorazioni svolte, da riportare in dettaglio nella relazione di cui alla seguente prescrizione;
- VII) **Entro 12 mesi** dalla notifica del provvedimento di modifica dell'AIA da parte del SUAP, deve essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltrato a Provincia, Ufficio d'Ambito, Como Acqua Srl, Lura ambiente S.p.a., ARPA) una relazione finalizzata a valutare la necessità o meno di mantenere le deroghe - per il parametro colore - ai limiti di Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006 e s.m.i. – seconda colonna, tale relazione dovrà comprendere:
- valutazione dettagliata della tipologia di inquinanti (sostanze pericolose o meno) scaricate dall'insediamento, quantitativi relativi in termini di flussi di massa e volumi;
 - analisi costi benefici sugli interventi di natura gestionale e/o impiantistica che l'azienda dovrebbe realizzare per garantire il rispetto dei limiti allo scarico in fognatura fissati dal D.lgs 152/2006 e s.m.i - Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza;
 - copia dei referti analitici sulle acque reflue scaricate (riferiti almeno all'ultimo anno).

Successivamente con **cadenza quadriennale** dovrà essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltrato a Provincia, Ufficio d'Ambito, Como Acqua Srl e Soggetti esecutori del servizio di fognatura e depurazione, ARPA) la relazione di cui sopra, debitamente aggiornata e completa di copia dei referti analitici e dei relativi verbali di campionamento attestanti le analisi effettuate.



E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- VIII) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- IX) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti.
- X) L'accesso ai punti di prelievo deve essere in sicurezza secondo le norme vigenti.
- XI) I risultati analitici periodici dovranno essere allegati alla documentazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti.
- XII) Dovrà essere inviata all'Ufficio d'Ambito e a Lura Ambiente Spa con cadenza annuale una sintesi dei dati analitici relativi ai parametri: Solfati, Tensioattivi Totali, Fosforo Totale, Azoto complessivo e Cloruri così come risultante dalle analisi delle acque reflue rilasciate in pubblica fognatura a disposizione dell'Azienda, realizzate sia come controlli fiscali che come autocontrolli.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

- XIII) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

E.2.4 Prescrizioni generali

- XIV) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Soggetto gestore del Servizio idrico integrato.
- XV) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Deve essere data immediata notifica alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito, all'ARPA di Como, nonché alla Società di gestione del Servizio Idrico Integrato (Como Acqua S.r.l.) e a Lura Ambiente Spa, di ogni guasto o anomalia in grado di incidere sulle condizioni quali-quantitative degli scarichi di acque reflue o meteoriche, al fine di consentire la tempestiva adozione di provvedimenti precauzionali; con l'obbligo di comunicare gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi e dei relativi esiti.
- XVI) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.